

STATUTO

CROCE BLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI SATRIANO FG VIA
MEZZANELLE 22

Numero REA: FG - 295435

Codice fiscale: 04045300714

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO
DELLA SOCIETA'
"CROCE BLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".
NORME SUL FUNZIONAMENTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Allegato "A"
Repertorio n. 17.887
Raccolta n. 13.430

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Ascoli Satriano, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata **"CROCE BLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.
Ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 art.10 la Cooperativa è di diritto considerata "ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II
SCOPO - OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa, inoltre, conformemente all'art.1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e

successive modificazioni ed integrazioni ed in relazione al tipo e allo stato di attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, i soci lavoratori, all'atto dell'ammissione o successivamente, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge. La tipologia, la definizione e la disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alle sue strutture settoriali e territoriali; con delibera dell'Organo Amministrativo potrà dare adesione ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa si propone di costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

La cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa a norma dell'art. 5 della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

La società in funzione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore

all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi;

c) - non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;

d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- raccogliere e trasportare feriti ed ammalati;
- dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni;
- assumere iniziative a carattere filantropico in rapporto con alla pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità;
- promuovere e realizzare iniziative di formazione e prevenzione sanitaria;
- organizzare iniziative di protezione civile e dell'ambiente;
- organizzare iniziative di coinvolgimento per la terza età e per i giovanissimi;
- mettere a punto procedure operative sempre più intonate ai moderni presidi sanitari;
- organizzare e attrezzare unità ambulatoriali decentralizzate, per anziani ed indigenti;
- formare personale volontario secondo criteri di qualità operativa e rispetto dell'individuo;
- prestare la propria opera nel campo della Protezione Civile, nella tutela dell'ambiente e nei casi nei quali venga richiesta e ne sia riconosciuta una specifica utilità;
- favorire la propaganda, la sensibilizzazione e l'organizzazione della donazione del sangue, di organi e di tutte le altre iniziative per la tutela della vita e della dignità umana;
- intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenza e disagio, fisico e morale, anche con assistenza

domiciliare;

- prestare assistenza sanitaria, anche ambulatoriale, di tipo medico e paramedico;
- procurare asilo ai bisognosi;
- promuovere attività diverse di prevenzione, iniziative della difesa dell'ambiente, attività sociali, culturali, educative e ricreative;
- promuove, aderisce o costituisce organismi o sezioni, i cui principi non contrastino con quelli della cooperativa, che coordinino democraticamente l'attività di cooperative o altre associazioni di volontariato sia a livello locale che provinciale, regionale o nazionale;
- corsi di formazione;
- attività formative di vario genere;
- gestione di strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani;
- gestione strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti;
- gestione strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili;
- gestione altre strutture di assistenza sociale residenziale;
- gestione assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- gestione servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili;
- gestione altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (non codificato altrove);
- attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;
- attività di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;
- attività di ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed educative;
- attività di prevenzione e promozione sociale del territorio locale;
- attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo per la generalità dei cittadini;
- attività di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;

- attività di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;
- attività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
- attività di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
- attività di formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
- attività di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriali;
- attività di finanziamento e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art. 1, comma 1), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni;
- attività di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di menomazione psico-fisica;
- attività ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia;
- attività ricreative nei servizi per l'infanzia;
- attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e handicappati;
- attività socio educative a scopo di prevenzione per l'età evolutiva per ragazzi compresi dai sette ai quattordici anni e dai quattordici ai diciotto anni, nei centri di socializzazione per minori;
- attività di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado;
- servizi assistenziali come la gestione di case famiglia;
- organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professionali;
- servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento;
- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- gestione strutture didattiche;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto

presso scuole o altre strutture di accoglienza;

- attività di formazione e consulenza nelle materie indicate nell'oggetto;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza;
- attività di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza;
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti;
- attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e donne;
- consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e familiari;
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera, incluso l'allestimento di strutture di rifugio temporanee;
- strutture di accoglienza diurna per senzatetto ed altri gruppi socialmente svantaggiati;
- attività di beneficenza, raccolta di fondi o altre attività di supporto, finalizzate ad opere di assistenza sociale.

La cooperativa inoltre potrà:

- promuovere enti e società e comunque acquisire partecipazioni anche di controllo, in società ed enti che

non contrastino con le finalità della cooperativa;
- compiere ogni operazione utile o opportuna per meglio organizzare l'attività istituzionale ivi incluso l'affitto dei beni della cooperativa anche al fine di garantire entrate utili al proprio sovvenzionamento.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art. 23 D.Lgs.C.P.S. 1577/47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, incluse le organizzazioni di produttori (O.P.), che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 Bis (Soci operatori in prova)

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci operatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci operatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci operatori.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in prova devono allegare il proprio curriculum vitae, specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze nonché delle caratteristiche della sua impresa, la durata del periodo di formazione ovvero di inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci cooperatori.

In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.

Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori effettivi, rispetto ai soci in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, ovvero di inserimento, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione ovvero di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Entro il termine del periodo di prova, come stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di un anno ad

un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo.

Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova dalla società.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purché la durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 33 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a

qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,

commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità di cui ai successivi artt. 33 e seguenti.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 20 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda

scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

Nel caso in cui viene meno uno dei consiglieri, vengono meno anche tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

In questo caso i consiglieri superstiti dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina dell'intero organo amministrativo.

In mancanza di amministratori in carica, la convocazione spetterà a ciascun socio.

Medio tempore agli amministratori rimasti in carica spetterà l'amministrazione ordinaria della società.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Organo di Controllo)

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c., l'organo di controllo, il quale potrà esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, è rieleggibile ed il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 33 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaco/Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 (Arbitri e procedimento)

L'arbitro è unico ed è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitro decide secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L'arbitro decide secondo la normativa degli organismi arbitrali di diritto internazionale.

Art. 35 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmati: Coletta Rosangela - Marco Pepe (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo come da normativa vigente.